

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4119

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDRIGA, TORAZZI, ALLASIA, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, FAVA, FOLGIATO, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, PASTORE, PINI, RAINIERI, RONDINI, STUCCHI**

Disposizioni per l'avvio di nuove imprese e per il sostegno dell'occupazione giovanile e femminile, nonché delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato

*Presentata il 24 febbraio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende predisporre una serie di interventi volti al rilancio del sistema produttivo e all'incremento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alla ricollocazione dei lavoratori con età superiore a quaranta anni e allo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

A tal fine, l'articolo 1 prevede che lo Stato sostenga l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili attraverso un regime speciale di agevolazione e di incentivazione economico-contributiva.

L'articolo 2 individua i beneficiari delle disposizioni di cui alla presente proposta

di legge, ovvero i soggetti uomini di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, oppure le donne a prescindere dall'età anagrafica, purché si trovino nella condizione di inoccupati o di disoccupati da più di trentasei mesi ovvero che abbiano svolto soltanto attività saltuaria di collaborazione.

L'articolo 3 individua, invece, le tipologie di attività di impresa ammesse ai benefici di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 4 disciplina le agevolazioni di natura previdenziale, prevedendo che l'aliquota contributiva dovuta sia ridotta del

60 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 40 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 20 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi; mentre l'articolo 5 contempla incentivi, in forma di credito di imposta, per i soggetti beneficiari della presente proposta di legge che in qualità di datori di lavoro assumano, nei primi trentasei mesi di avvio dell'attività di impresa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori di età superiore a quaranta anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, ovvero iscritti nelle liste di mobilità.

L'articolo 6 contiene la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo atto a regolamentare il regime fiscale agevolato applicabile alle imprese

avviate secondo le modalità della presente proposta di legge, fissando i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega medesima.

L'articolo 7 contempla l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un apposito Fondo incentivi, con una dotazione annua di 100 milioni di euro per il triennio 2011-2013; mentre l'articolo 8 riconosce specifici benefici alle madri lavoratrici titolari di impresa.

Gli articoli 9 e 10 dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

Infine, con l'articolo 11 si dispone la relativa copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di sostenere l'avvio di nuove imprese e di favorire l'occupazione giovanile e femminile, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. I soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, se uomini, ovvero a prescindere dall'età anagrafica se donne, che si trovano nella condizione di inoccupati o di disoccupati da più di trentasei mesi ovvero che hanno svolto unicamente attività saltuaria di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, nelle forme previste dalla presente legge, avvalendosi di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di impresa effettuata nell'arco temporale di cinque anni

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

*(Forme imprenditoriali ammesse).*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'ufficio del registro delle imprese, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, con facoltà di avviare immediatamente l'attività.

2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2511 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno quando i soci non sono più di due.

3. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

ART. 4.

*(Agevolazioni in materia previdenziale).*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti al versamento alle rispettive gestioni

previdenziali di un'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ridotta del 60 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 40 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 20 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è data facoltà, previa domanda da presentare entro i tre anni successivi all'inizio dell'attività imprenditoriale, di riscattare la quota di contribuzione non versata nei periodi di cui al comma 1, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori.

3. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

#### ART. 5.

##### *(Incentivi alla ricollocazione degli ultraquarantenni).*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività di impresa, assumono in qualità di datori di lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori di età superiore a quaranta anni che si trovano in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio dell'impresa e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento, elevato al 30 per cento se il lavoratore o la lavoratrice

hanno più di cinquanta anni di età, dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

ART. 6.

*(Delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato).*

1. Al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni. Il decreto legislativo, per gli aspetti che comportano conseguenze finanziarie, è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Governo può adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in misura ridotta rispetto alle aliquote vigenti, calcolata sul reddito di impresa costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo d'im-

posta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'attività di impresa;

b) prevedere l'esclusione dell'addebito dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa;

c) prevedere l'esonero dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa;

e) prevedere l'attribuzione dei medesimi benefici fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;

f) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia di cui al capo V-*bis* del titolo IV del libro secondo del codice civile, con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita;

g) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni e con l'applicazione di condizioni agevolate di ammortamento.

3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. A tale fine essi devono essere muniti delle

necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 7.

*(Fondo incentivi).*

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo incentivi, di seguito denominato « Fondo », per l'avvio di attività imprenditoriali sul territorio nazionale secondo le modalità previste dalla presente legge, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo.

3. Il limite massimo del prestito che può essere richiesto per ciascun finanziamento a valere sulle risorse del Fondo è fissato in 40.000 euro.

4. Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente:

a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio o del locale posto al servizio delle attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compresi l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e per gli impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e le relative spese tecniche;

b) all'acquisizione di aziende o di loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi l'avviamento e le scorte di materie prime e di prodotti finiti;

c) all'acquisto di macchine e di attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate alle attività svolte dalle imprese;

d) all'acquisto di *software*, di diritti di brevetto, di licenze e di *know-how*, nonché di servizi alle imprese e di sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno di sistemi fieristici di rilevanza nazionale;

f) all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

5. Hanno diritto di accesso al Fondo le micro, piccole e medie imprese avviate secondo le modalità previste dalla presente legge che si impegnano a non delocalizzare la produzione per il periodo di godimento dei benefici di cui alla medesima legge.

#### ART. 8.

*(Disposizioni in materia di sostegno dell'autoimprenditorialità femminile).*

1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e di cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento degli obiettivi previsto dall'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non

inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dalla presente legge, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

*a)* realizzazione di progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

*b)* realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e per la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 è ripartito tra le regioni sulla base della compartecipazione di ogni singola regione e tenuto conto della maggiore concentrazione di imprenditoria femminile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o territoriale.

ART. 9.

*(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).*

1. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, nonché i loro familiari, definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile, per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

ART. 10.

*(Disposizioni in materia di tutela ambientale).*

1. In conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, le imprese di cui all'articolo 2 della

presente legge, per il primo triennio di attività, hanno l'obbligo di aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2010, esclusivamente per i soli rifiuti pericolosi, definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alle imprese di cui al primo periodo non si applicano gli articoli 189 e 190 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali tramite comunicazione al comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

#### ART. 11.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0046220\*